



9

TRIBUNALE DI PALMI

Ufficio di Presidenza

Oggetto: procedimenti di opposizione ai sensi dell'art. 99 TU spese di giustizia avverso il decreto di rigetto reso dal giudice penale sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato

Il Presidente del Tribunale f.f.

- viste le incertezze registrate in ordine alle modalità di iscrizione e di gestione dei ricorsi proposti ai sensi dell'art. 99 D.P.R. n. 115/2002 in opposizione ai provvedimenti di rigetto resi dal giudice penale sulle istanze di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio;
- premesso che la Suprema Corte con orientamento ormai consolidato (da ultimo Cass. pen. n. 28367 del 19/07/2022) ha sancito:
 - o che l'opposizione ai sensi dell'art. 99 TU spese di giustizia avverso il decreto del giudice penale reiettivo dell'ammissione al gratuito patrocinio deve essere proposta innanzi al giudice penale, stante il carattere accessorio che tale controversia riveste rispetto al procedimento penale al quale è funzionale;
 - o che l'opposizione de qua rappresenta un rimedio, seppur straordinario ed atipico, di tipo impugnatorio, come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale;
 - o che al giudizio di opposizione in esame si applica (tanto nella fase introduttiva, quanto in quelle di trattazione e decisione) la disciplina del c.d. rito sommario di cognizione (ora regolato dall'art. 281 decies c.p.c. e ss.), non sussistendo alcun ostacolo a che il giudice penale tratti e definisca il giudizio nel rispetto delle citate norme del processo civile;
- letta la circolare del Ministero della Giustizia DAG prot. n. 242819.U del 29/11/2022 e la successiva confermativa DAG prot. n. 134371.U del 23/06/2023;
- ritenuto che – fermo restando il criterio già adottato presso il Tribunale di attribuzione al giudice penale della potestas decidendi per le opposizioni di cui trattasi – è opportuno fornire disposizioni operative in ordine alla corretta iscrizione dei ricorsi in opposizione ai sensi dell'art. 99 TU spese di giustizia

- qualora afferenti al diniego di ammissione al gratuito patrocinio da parte del giudice penale;
- considerato che i ricorsi – diversamente da quanto concretamente verificatosi sino ad ora – non dovranno più essere iscritti nel registro della Cancelleria civile SICID e non dovranno più essere assoggettati al pagamento del contributo unificato;
 - considerato che, in attesa dell’annunciata implementazione dei sistemi informatici automatizzati per il settore penale, l’iscrizione dei predetti ricorsi in opposizione non potrà che avvenire sui registri attualmente in uso nelle Cancellerie penali, ai quali dovrà affiancarsi l’ulteriore registro interno per la gestione dei provvedimenti decisori;
 - evidenziato che, allo stato, il deposito dei ricorsi potrà essere perfezionato presso la Cancelleria competente tramite PDP e PEC o anche in modalità cartacea (sino al 31/12/2024);
 - considerato, altresì, che è opportuno delineare un arco temporale transitorio (il cui termine è individuato nel 31/12/2024) nel quale le eventuali iscrizioni dei ricorsi formalizzate nel registro SICID non saranno rifiutate ma saranno comunque acquisite dalla Cancelleria civile che provvederà a trasmetterle alla Cancelleria penale competente per il seguito;

DISPONE

1. I ricorsi proposti ai sensi dell’art. 99 D.P.R. n. 115/2002, in opposizione ai provvedimenti di rigetto resi dal giudice penale sulle istanze di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, devono essere depositati (tramite PDP e PEC o anche in modalità cartacea sino al 31/12/2024) presso la Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento opposto (Cancelleria GIP/GUP, pec gipgup.tribunale.palmi@giustiziacerti.it; Cancelleria dibattimento penale, pec dibattimento.tribunale.palmi@giustiziacerti.it) la quale provvederà ad inoltrarla all’Ufficio per il Gratuito Patrocinio ai fini dell’iscrizione sul corrispondente mod. 27 (senza contributo unificato), della fascicolazione, della trasmissione al Giudice competente alla trattazione sulla base delle previsioni tabellari, della gestione delle fasi successive sino al provvedimento decisorio (una copia del quale dovrà essere inserito nel fascicolo dell’istanza di ammissione rigettata).
2. L’Ufficio per il Gratuito Patrocinio della Cancelleria GIP/GUP e della Cancelleria del dibattimento penale dovrà istituire un registro interno per la gestione dei provvedimenti decisori.
3. Sino al 31/12/2024 le eventuali iscrizioni dei ricorsi formalizzate nel registro SICID non saranno rifiutate ma saranno comunque acquisite dalla Cancelleria

civile che provvederà a trasmetterle alla Cancelleria penale competente per il seguito.

Si comunichi al Presidente della Sezione Penale, ai Magistrati togati ed ai magistrati onorari, ai Direttori Amministrativi ed al personale amministrativo del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Si pubblichi sul sito internet del Tribunale.

Si comunichi, altresì, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi per l'opportuna diffusione.

Palmi, 9 ottobre 2024

Il Presidente del Tribunale f.f.

Piero Viola